



21161/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRAP ACCERTAMENTO Motivazione semplificata
---

Ud. 24/05/2017 - CC

R.G.N. 6534/2016

Conti 161

Rep.

CU + CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 6534-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
 (omissis) ;

- *ricorrente* -

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1333/31/2015 della COMMISSIONE  
 TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata l'8/09/2015;

5793  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

In fatto e in diritto

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello principale proposto dal contribuente e quello incidentale dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno 2009.

L'Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I primi due motivi di ricorso, con i quali si prospetta il vizio di omesso esame dei motivi, riproposti in appello, relativi all'illegittimità del procedimento di emissione della cartella alla stregua dell'art.36 bis dPR n.546/1992 ed alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, sono entrambi fondati non risultando da parte della CTR alcuna valutazione su tali doglianze.

Il terzo motivo di ricorso, che invece prospetta l'omesso esame della domanda, per la prima volta proposta in appello, tendente ad ottenere l'eliminazione delle sanzioni applicate per incertezza normativa, è invece inammissibile.

Ed invero, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente

formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità-cfr.Cass.n.14402/2016-. La domanda di riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza formulata, per stessa ammissione della parte ricorrente, in grado di appello, era dunque tardiva e inammissibile, sicchè la ricorrente difetta di interesse sulla decisione della questione.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Ed invero, la parte ricorrente censura la decisione impugnata sostenendo che la CTR avrebbe riconosciuto la debenza dell'IRAP sulle somme percepite dal commercialista per effetto dell'attività di sindaco dallo stesso espletata in ragione della riconosciuta esistenza di beni strumentali. Ora, tale censura non coglie la *ratio* della decisione che, secondo la CTR, riposa nel fatto che anche per l'espletamento di siffatta attività il contribuente aveva utilizzato conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione e che lo stesso non aveva assolto l'onere di dimostrare che non si avvaleva di un'organizzazione autonoma. Così facendo, infatti, la CTR si è peraltro uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua in tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente -cfr.Cass. n.

3434 del 05/03/2012-. Principi ai quali si è pienamente conformato il giudice di merito e che non hanno costituito oggetto di impugnazione da parte del contribuente.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inammissibili il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 24.5.2017 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

12 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 12 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96